Trib. BS – Sez. II penale collegiale – (Dr. Tringali, Dr. Patroni Griffi, Dr.ssa Mastantuono) – sentenza n. 938 del 2.03.2023 - dibattimento

## Autoriciclaggio – Individuazione del profitto del reato presupposto

In tema di autoriciclaggio, la condotta dissimulatoria deve essere successiva al perfezionamento del delitto presupposto e non può coincidere con quella costituente elemento materiale del reato, in quanto ciò comporterebbe una duplice rilevanza (Nel caso che occupa, il Tribunale riconduceva al delitto di appropriazione indebita il reato presupposto consistito nella distrazione di somme operata dall'amministratore di una società a mezzo bonifico sul conto personale e alla fattispecie di cui all'art. 648 ter.1 c.p. il trasferimento operato il medesimo giorno di dette somme verso una società di diritto straniero. Infatti la duplicazione delle operazioni di trasferimento, eseguite lo stesso giorno e in rapida successione, rivela quella insidiosità nella individuazione del profitto del reato presupposto che costituisce elemento distintivo del delitto di autoriciclaggio).

## Aggravanti comuni – Aver commesso un delitto per occultarne un altro ovvero conseguirne o assicurarsi il profitto – Bancarotta – Autoriciclaggio - Esclusione

Deve escludersi l'aggravante si cui all'art. 61 n. 2) c.p. in relazione al delitto di autoriciclaggio commesso al fine di occultare il delitto di bancarotta fraudolenta ed assicurarsene il profitto, laddove la connotazione di maggior disvalore penale posta a fondamento dell'aggravante coincide con la stessa tipica del delitto "teleologicamente connesso". Una applicazione di tale aggravante in tali casi comporterebbe una duplicazione del trattamento sanzionatorio per la medesima condotta.

## Reati tributari - Occultamento o distruzione delle scritture contabili - Elemento soggettivo - Dolo specifico

L'elemento soggettivo del delitto di occultamento e distruzione di documenti contabili è integrato dal dolo specifico di evadere imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire l'evasione fiscale di terzi, essendo irrilevanti, per contro, l'interesse o il movente che abbiano eventualmente spinto l'agente a commettere il reato (Nel caso in esame, il Tribunale assolveva l'amministratore di una società ed il commercialista depositario delle scritture contabili perché il fatto non costituisce reato, laddove pur rinvenendo gli elementi materiali del delitto di cui all'art. 10 D.Lgs. 74/2000, quali una tenuta lacunosa e confusionaria delle scritture contabili, tale condotta era finalizzata ad occultare condotte distrattive commesse nei confronti della società, e non con lo specifico fine di evadere i tributi).